

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA

**Approvato con delibera consiliare del 10 ottobre 2008
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 7 MAGGIO 2013**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera (di seguito, per brevità, anche Consiglio) può istituire per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2

(Natura e attribuzioni delle Commissioni)

Le Commissioni consultive che il Consiglio dell'Ordine può istituire sono:

- Commissioni Istituzionali, quali:

1. la Commissione Deontologia;
2. la Commissione Opinamento Parcelle;
3. la Commissione Disciplinare;
4. la Commissione Aggiornamento Professionale e Formazione Professionale Continua.

- Commissioni di Studio aventi carattere permanente, con durata pari a quella del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite, a cui attribuire attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche oggetto della professione.

- Commissioni Specialistiche aventi di carattere temporaneo strettamente connesso all'esaurimento del compito loro affidato dal Consiglio dell'Ordine in relazione a specifiche esigenze quali pareri, quesiti specifici su materie di interesse per la professione.

La divulgazione dei risultati dei lavori prodotti dalle Commissioni consultive può avvenire esclusivamente a cura del Consiglio dell'Ordine, che ne autorizza l'utilizzo anche nell'ambito di convegni e seminari.

Art. 3

(Composizione e durata delle Commissioni consultive)

Il Consiglio determina il numero dei membri delle singole Commissioni consultive, con un minimo di tre componenti ed un massimo di nove.

Non possono essere ammessi a far parte delle Commissioni consultive, e, qualora già ammessi, sono soggetti a decadenza delle stesse, gli iscritti che:

- siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte del Consiglio per tutta il periodo in cui ha effetto il provvedimento disciplinare adottato;
- nell'anno precedente non siano in regola con gli adempimenti connessi in materia di formazione professionale continua.
- non siano in regola con il pagamento della quota associativa

Ciascun iscritto può, far parte di una sola commissione; tuttavia ove il Consiglio lo ritenga opportuno, può nominarlo membro anche di altra Commissione, ma in non più di altre due.

Il Consiglio dell'Ordine procede alla nomina dei Componenti le Commissioni secondo le modalità di seguito indicate:

- per le commissioni istituzionali: i Componenti sono nominati direttamente dal Consiglio tra gli iscritti all'Albo professionale tenuto dall'ODCEC di Matera
- per le Commissioni di studio: i Componenti sono nominati dal Consiglio, sulla base delle disponibilità pervenute, tra Consiglio tra gli iscritti all'Albo professionale tenuto

dall'ODCEC di Matera, gli iscritti all'Elenco speciale, assicurando, all'interno della Commissione la presenza di un praticante con funzione di segretario della Commissione stessa;

- per le commissioni specialistiche: i Componenti sono nominati direttamente dal Consiglio.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purchè preventivamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate in originale.

Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono a titolo gratuito, per l'espletamento dell'incarico non spetta alcuna retribuzione, né rimborso chilometrico, né gettone di presenza o altro riconoscimento di natura economica connesso allo svolgimento delle attività per cui la Commissione è istituita.

Ai Componenti le Commissioni, ai Presidenti delle stesse ed ai Consiglieri Delegati alle Commissioni è riconosciuto n. 1 credito formativo per ogni riunione della commissione fino ad un massimo di n. 10 crediti formativi per anno.

Art. 4

(Insediamento delle Commissioni)

La nomina a Componente della Commissione viene comunicata per iscritto dal Presidente dell'Ordine, con indicazione del nominativo del Consigliere Delegato alla commissione stessa. L'accettazione della nomina deve pervenire, anche a mezzo mail, alla segreteria dell'Ordine entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina onde consentire al Consiglio di procedere, in caso di rinunce alla sostituzione dei Componenti.

Nella prima riunione della Commissione, convocata dal Consigliere Delegato si dovrà procedere:

- alla nomina del Presidente
- alla sottoscrizione, per conoscenza e accettazione del presente regolamento;
- alla predisposizione di un programma dei lavori della Commissione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine

Art. 5

(Compiti del Presidente)

Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione ed ha la rappresentanza della Commissione.

Il Presidente provvede a:

- convocare la commissione
- coordinare la discussione e porre ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
- - sottoscrivere il verbale delle riunioni
- proporre al Consiglio dell'Ordine l'acquisizione di parere di esperti, o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
- - curare la redazione della relazione semestrale dell'attività della Commissione avendo cura di sottoporla al Consiglio per il tramite del Consigliere Delegato
- elaborare la relazione finale dei lavori della Commissione

In caso di impedimento del Presidente, i compiti allo stesso demandati verranno assolti dal componente più anziano per iscrizione all'Albo e, a pari anzianità, dal più giovane di età.

Art. 6
(*Compiti del Segretario*)

Il Segretario ha il compito di:

- redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine;
- raccogliere le firme dei presenti sui fogli di presenza;
- predisporre la convocazione della Commissione, su indicazione del Presidente;
- tenere l'archivio dei lavori della Commissione;
- assolvere i compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione.

In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal più giovane per iscrizione all'Albo, e, a pari anzianità, dal più anziano di età.

Art. 7
(*Delegato del Consiglio*)

Per ciascuna Commissione il Consiglio nomina tra i suoi membri un Delegato del Consiglio.

Il Consigliere Delegato ha il compito:

- a) di seguire i lavori della Commissione d'intesa con il Presidente della Commissione;
- b) relazionare periodicamente al Consiglio sull'attività della Commissione;
- c) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni della Commissione;
- d) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni della Commissione.

Nel caso in cui il Delegato del Consiglio non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui alla lettera d) del precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.

Il Presidente e il Vice Presidente sono delegati di diritto a tutte le Commissioni.

Art. 8
(*Riunioni delle Commissioni*)

La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine, in orario di ufficio di quest'ultimo, previa tempestiva convocazione scritta, che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione o del Delegato del Consiglio dell'Ordine .

La Commissione può riunirsi eccezionalmente anche in altra sede.

Le Commissioni Istituzionali devono necessariamente riunirsi presso la sede dell'Ordine. I relativi atti e documenti potranno essere visionati ed elaborati esclusivamente presso detta sede. □

La Commissione deve riunirsi periodicamente con frequenza tale da garantire lo svolgimento delle attività programmate e presentate al Consiglio. Di ogni convocazione deve essere data preventiva comunicazione scritta da parte del Presidente alla Segreteria dell'Ordine.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Delegato del Consiglio ed il Segretario non hanno diritto di voto.

Per ogni riunione dovrà redigersi, su apposito libro, il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e controfirmato per presa visione, dal Delegato del Consiglio. Il libro dei verbali potrà anche essere scritto mediante l'ausilio di mezzi informatici ma sempre su supporto cartaceo, le firme su di esso dovranno sempre essere autografe e dovrà essere depositato presso la segreteria dell'Ordine.

Per ogni riunione dovrà in ogni caso essere compilato un foglio di presenza con l'orario di entrata e di uscita dei membri della Commissione e da questi firmato sia a fianco dell'orario di entrata che dell'orario di uscita. Il foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze, deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e, a riunione terminata, deve essere consegnato in originale alla Segreteria dell'Ordine.

Semestralmente, deve essere presentata al Consiglio, per il tramite del Consigliere delegato, una relazione scritta, redatta e firmata dal Presidente della Commissione sull'attività svolta e sull'attività che la Commissione prevede di svolgere nel semestre successivo.

Art. 9

(Dimissioni, decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni)

Le dimissioni dagli incarichi di Componente, Presidente, Segretario, Delegato dal Consiglio devono essere rassegnate per iscritto attraverso comunicazione indirizzata al Consiglio dell'Ordine ed hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve comunicazione formale della loro accettazione.

Le dimissioni da Presidente della Commissione non implicano automaticamente le dimissioni da membro della stessa.

Il Componente della Commissione che non partecipa per più di tre volte consecutive alle riunioni, senza giustificato motivo, può essere sostituito dal Consiglio.

Alla sostituzione dei componenti decaduti, dimissionari o, che vengono a mancare per cause di forza maggiore o per mortis causa, provvede il Consiglio con nomina integrativa

I nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione.

Il Consiglio dà al Presidente della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della Commissione.

Art. 10

(Scioglimento delle Commissioni)

Nel caso in cui il Consiglio constati il mancato funzionamento di una delle Commissioni o qualora riscontri un funzionamento non adeguato e conforme alle finalità per cui la Commissione era stata istituita, provvede a deliberare lo scioglimento della Commissione dandone comunicazione ai Componenti.

Art. 11

(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione)

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, realizzati dalle Commissioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio e successiva pubblicazione presso la sede e sul sito internet dell'ODCEC.